

# **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE**

Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina

## **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito:

- dalla Legge 2 aprile 1988, n. 11 s.m.i.;
- dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 s.m.i.;
- dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 s.m.i.;
- dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.24;
- dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1;
- dal Piano Territoriale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;

stabilisce le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area contigua (pre-parco) del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

2. Per esercizio venatorio si intende ogni atto diretto all'abbattimento di fauna selvatica, nonché il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

3. Non costituiscono esercizio venatorio le attività di cui al comma precedente se rientranti nelle operazioni di controllo della fauna selvatica di competenza dell'ente di gestione dell'area protetta.

## **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della L.R. n.6/2005 s.m.i., l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente all'interno dell'area contigua, da attuarsi in regime di caccia programmata in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dei limiti, delle condizioni e delle suddivisioni territoriali stabilite dal Piano territoriale del Parco e dal presente regolamento.

L'attività venatoria nell'area contigua non è ammessa nel territorio di pertinenza del comune di Marano sul Panaro, nonché all'interno del Sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4040003.

### **Articolo 3 – Gestione dell'attività venatoria**

Alla gestione a fini venatori dell'area contigua provvede lo stesso Ente di Gestione dell'area protetta in forma diretta, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.

L'Ente di Gestione può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

### **Articolo 4 – Condizioni di accesso all'esercizio dell'attività venatoria e programmazione delle presenze**

1. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è prioritariamente riservato ai cacciatori, in possesso dei requisiti di legge ed a ciò autorizzati, residenti anagraficamente nei Comuni dell'area protetta, in base a quanto previsto dall'art. 38, c.1, della L.R. n.6/2005 s.m.i.;

2. in riferimento a quanto previsto dall'art.38, c.3, della L.R. n.6/2005 s.m.i., all'interno dell'area contigua è ammessa una densità venatoria tale da garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini; pertanto la densità venatoria consentita dovrà risultare pari a quella periodicamente stabilita per l'ATC MO2 aumentata di ha.1 di superficie per cacciatore.

3. qualora la gestione dell'esercizio venatorio sia affidata ad altro soggetto ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo "3", compete in ogni caso all'Ente di Gestione dell'area protetta approvare l'elenco dei cacciatori che intendono accedere al prelievo venatorio all'interno dell'area contigua.

### **Articolo 5 - Specie cacciabili e periodi di caccia**

1. Sono cacciabili, secondo i periodi e le modalità stabilite dalla normativa regionale in materia e dal vigente Calendario venatorio regionale, così come eventualmente integrato dalle specifiche norme di competenza provinciale, le seguenti specie:

- volpe (*Vulpes vulpes*);
- lepre (*Lepus capensis*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone*);

- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- gazza (*Pica pica*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*),
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);

2. Sono cacciabili unicamente in forma selettiva, come da leggi e regolamenti vigenti e sulla base di appositi piani di prelievo, nei periodi stabiliti dal Calendario venatorio vigente, le seguenti specie:

- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- daino (*Dama dama*);
- cervo (*Cervus elaphus*)

3. E' cacciabile in forma selettiva, nonché in forma collettiva con il metodo della girata, con le modalità previste dalla normativa regionale e nei periodi stabiliti dal Calendario venatorio vigente, la seguente specie:

- cinghiale (*Sus scrofa*).

La composizione dei gruppi di girata dovrà avvenire nel rispetto del principio di priorità riconosciuto ai residenti nei comuni del Parco come disposto dall'art. 38, c.1, della L.R. n.6/2005 s.m.i.;

4. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno dell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina.

### **Articolo 6 - Carniere**

1. Ogni cacciatore ammesso all'esercizio venatorio nell'area contigua, nel rispetto del carniere complessivo previsto dal Calendario venatorio e dagli specifici Regolamenti vigenti, nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di:

- n.1 lepre (*Lepus europaeus*);
- n.1 beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- n.3 colombacci (*Columba palumbus*);
- n.8 cesene (*Turdus pilaris*);
- n.8 tordi bottacci (*Turdus philomelos*);

- n.8 tordi sasselli (*Turdus iliacus*);

2. Relativamente alle altre specie contemplate all'art.5 del presente Regolamento e non espressamente menzionate in questo articolo, si rimanda a quanto stabilito dal vigente Calendario venatorio.

### **Articolo 7 – Giornate, orari e forme di esercizio dell'attività venatoria**

Per quanto concerne i tempi e le forme di esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area contigua, se non espressamente specificati dal presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dal vigente Calendario venatorio.

### **Articolo 8 – Addestramento ed allenamento dei cani da caccia**

1. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia nell'area contigua è vietata all'interno del perimetro del Sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4040003.

2. L'Ente di Gestione può consentire le attività di addestramento cinofilo in aree recintate all'interno dell'area contigua, precisandone le relative modalità di svolgimento mediante specifico provvedimento autorizzativo.

3. Per quanto riguarda le modalità ed i tempi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, si rimanda a quanto previsto dal vigente Calendario venatorio.

### **Articolo 9 – Danni arrecati dalla fauna selvatica**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.59, c.3, della L.R. n.6/2005 s.m.i., relativamente ai danni prodotti all'interno dell'area contigua dalle specie di fauna selvatica nei cui confronti è consentito l'esercizio venatorio, gli oneri del relativo indennizzo sono posti a carico del soggetto cui è affidata la gestione venatoria.

Qualora la gestione venatoria sia affidata a terzi, le modalità di prevenzione e risarcimento dei danni sono definite nella Convenzione di cui all'art."3" del presente Regolamento.

### **Articolo 10 – Disposizioni finali - Vigilanza e controllo**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme elencate all'articolo "1" del Regolamento medesimo.

2. L'Ente di Gestione svolge l'attività di vigilanza faunistico-venatoria avvalendosi prioritariamente di proprio personale con qualifica di "Guardaparco". L'Ente può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo Forestale dello Stato, dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza.

3. L'Ente di Gestione collabora al coordinamento della vigilanza faunistico-venatoria con l'Amministrazione Provinciale e l'A.T.C. di riferimento, ai sensi dell'art.59 della L.R. 15 febbraio 1994, n.8 , anche tramite apposita convenzione.

### **Articolo 11 – Sanzioni**

Qualora non costituiscono fattispecie più gravi, le violazioni delle norme del presente Regolamento, ai sensi dell'art.60, c.1, della L.R. n.6/2005 s.m.i., sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00; nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 ad euro 250,00.